

COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE URBANISTICA



REGOLAMENTO per l'installazione di impianti per telefonia mobile



COMUNE DI VELLETRI

Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile

Sommario

- art. 1 Finalita'
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Oggetto
- art. 4 Ambito di applicazione
- art. 5 Prescrizioni
- art. 6 Piano delle aree comunali specificatamente destinate ad impianti per la telefonia mobile
- art. 7 Piano annuale dei siti
- art. 8 Piani di adeguamento
- art. 9 Regime autorizzatorio
- art.10 Documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione
- art. 11 Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio
- art. 12 Controlli

Regolamento

per l'installazione di impianti per la telefonia mobile

ART. 1 (*FINALITA'*)

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, del Decreto 10 settembre 1981 n. 98, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, in attuazione delle vigenti normative statali, delle direttive CE e del Decreto Legislativo 198/2002:

- detta misure atte sia a tutelare la salute umana da eventuali rischi legati all'inquinamento elettromagnetico generato da fonti artificiali, sia a salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio in occasione della installazione di nuovi impianti;
- regola il rilascio delle autorizzazioni, il monitoraggio ed il controllo delle emissioni, l'esame della domanda di installazione di stazioni radio-base da parte dei soggetti gestori ed il conseguente aggiornamento del piano dei siti.

ART. 2 (*DEFINIZIONI*)

“Ripetitore per telefonia cellulare”: è l'impianto di telecomunicazione (radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

ART. 3 (*OGGETTO*)

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), legge 1086/71, Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del 10-09-98.

ART. 4 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Le norme e prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

ART. 5 (PRESCRIZIONI)

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito, dovranno essere progettati o adeguati secondo quanto previsto dalla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma e dal d.m. 23-05-92 n. 314 art. 3 e allegato 13.

Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

ogni antenna nella banda a 1800 Mhz (sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre le antenne nella banda 900 Mhz (sistema GSM) possono avere un angolo di tilt meccanico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo rispetto alla verticale.

I tralicci di supporto alle antenne non devono superare:

- 14 metri dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;
- 10 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 17 m;
- 8 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore.

E' esclusa dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine.

Nel caso di tralicci autonomi insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati anche su terreno, questi non devono superare di oltre 8 metri l'altezza delle case o strutture circostanti, presenti in un raggio di almeno 40 metri .

Se sul medesimo traliccio, ad esclusione di quelli ricadenti nel territorio extraurbano, sono presenti antenne paraboliche di trasmissione, esse dovranno essere vincolate alle stesse quote di cui al precedente comma 5.

A richiesta dell'amministrazione comunale dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico.

Il relativo costo è a carico del richiedente l'impianto.

Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l'impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.

Art. 6 (PIANO DELLE AREE COMUNALI SPECIFICATAMENTE DESTINATE AD IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE)

Il Comune contestualmente all'approvazione del presente regolamento individua, con apposito strumento pianificatorio denominato "piano di localizzazione dei siti per telefonia mobile", specifiche aree, ritenute idonee e compatibili sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulle quali potranno essere installate attrezzature e apparecchiature dei diversi competitori che ne fanno richiesta presso questa Amministrazione.

Su tali impianti verranno indirizzati tutti i competitori che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile.

L'orientamento dell'Amministrazione è quello di favorire la condivisione delle infrastrutture fra più operatori, al fine di garantire un razionale utilizzo dei siti ed un migliore monitoraggio degli stessi.

Art. 7 (PIANO ANNUALE DEI SITI)

I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la loro rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

Il Comune provvede all'aggiornamento annuale del piano dei siti.

Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile e comunque nei limiti fissati dal Decreto Interministeriale n. 381/98.

Il Consiglio Comunale approva il piano annuale dei siti sentito il parere degli Uffici Urbanistica e Ambiente.

Art. 8 *(PIANI DI ADEGUAMENTO)*

Ai concessionari del servizio di telefonia mobile è assegnato il termine di 180 giorni, dalla data di approvazione del presente Regolamento, per attuare quanto previsto dal presente regolamento in relazione agli impianti regolarmente concessionati, già installati e funzionanti.

Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A. e delle A.S.L., i titolari degli impianti - entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione - dovranno inoltrare le relative richieste di parere.

In caso di inadempienza da parte dei concessionari, l'Amministrazione Comunale procederà - previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni - ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto.

Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l'Amministrazione in danno al concessionario.

Gli impianti per la telefonia mobile in corso di installazione alla data di esecutività della presente deliberazione, fermo restando il termine di 120 giorni di cui al secondo comma del presente articolo, assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli enti preposti alla vigilanza.

Art. 9 *(Regime autorizzatorio)*

Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Settore Urbanistica Comunale previo parere della A.S.L. competente per territorio per gli aspetti sanitari e di sicurezza, dell'A.R.P.A. e della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali per i nulla osta relativi alla tutela paesaggistica e monumentale.

Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza dei servizi.

Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto ed il rispetto dei limiti d'inquinamento acustico.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale, e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia.

L'installazione di impianti su immobili vincolati ai sensi del D. L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 è subordinata all'acquisizione dei pareri di rito.

E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese.

Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato al pagamento del canone di concessione in uso promiscuo e non esclusivo del sito, riferito ad ogni singolo impianto, da corrispondersi al momento del rilascio del titolo. Tale concessione ha durata biennale ed è rinnovabile. L'onere della concessione è determinato e quantificato, con specifico provvedimento, dalla Giunta Comunale che, con cadenza biennale ne stabilisce gli aggiornamenti.

In considerazione ed a fronte degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, per ciascuna autorizzazione d'impianto, ovunque localizzata, il richiedente, corrisponderà uno specifico importo, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) annue. Tale costo è soggetto agli aggiornamenti secondo i tempi e le modalità di cui al precedente comma.

Tali somme verranno imputate in un apposito capitolo di bilancio volto a finanziare le attività di gestione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie, acquisendo la conoscenza dei potenziali rischi connessi.

Art.10 (DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE)

La documentazione necessaria per il rilascio di cui all'art. 3 è quella prevista dagli allegati A, B, C e D del Decreto Legislativo 198/2002 che si riporta in appresso:

Allegato A

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a..... il
.....
residente a via n. nella sua qualità di della
Società con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
edifici posti in vicinanza del sito;
conformazione e morfologia del terreno circostante;

eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalita' di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticita' per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 – Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza .

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_{0}).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto, titolo attestante la disponibilità del sito per durata non inferiore a quella dell'autorizzazione.

Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

Allegato B

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Il sottoscritto nato a..... il
..... residente a via n. nella sua qualità di
..... della Società con sede in via n.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni,

nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo $E/E_{\theta=0}$).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Autorizzazione del proprietario del sito.

Allegato C

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE;

Il sottoscritto nato a..... il
..... residente a via n. nella sua qualità di
..... della Società con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;

dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;

particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;

sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

Allegato D

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE

Il sottoscritto nato a..... il
..... residente a via n. nella sua qualità di
..... della Società con sede in via n.

Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con
l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di
posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul
medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;

dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente
a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa
dell'impianto e la lunghezza dello stesso;

planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari
all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

manufatti previsti lungo l'impianto;

sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo
dei cavidotti;

strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

Data.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e cura entro i tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale obbligo dovrà anche comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione e comunque alla dismissione dell'impianto. La validità della fideiussione dovrà essere, perciò, rapportata all'intera durata della concessione, maggiorata di sei mesi. La rinnovazione della concessione sarà subordinata al rinnovo della fideiussione stessa.

Art. 11 *(MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO)*

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, la tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia.

E' pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Bisogna mitigare il più possibile l'impatto visivo e assicurare, in sede di progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare devono essere sempre prescritte all'interno del provvedimento autorizzativo le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

ART. 12 (CONTROLLI)

Il Sindaco vigila sul rispetto dei limiti fissati dal D.M. 381\98 e dal presente regolamento e possono in qualsiasi momento procedere a verifica degli impianti a mezzo dell'A.S.L. , dell'A.R.P.A.

Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio al comune ed alla ASL che ha rilasciato il nulla osta sanitario.

Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di entrata in servizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati della misurazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione previsionale.

In considerazione dell'elevato numero di impianti che producono emissioni elettromagnetiche ed al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela fissate dalla normativa vigente, nonché dell'obiettivo di qualità, si rende necessario procedere alla costituzione di un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici finalizzato alla valutazione del livello di esposizione della popolazione ai suddetti campi.

Il sistema di monitoraggio, sarà realizzato contestualmente alla installazione e/o adeguamento dell'impianto al presente regolamento a cura e spese del/dei soggetti gestori che allo scopo sottoscriveranno apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale secondo criteri e schema da questi definiti. L'impianto di monitoraggio prevede l'acquisizione e la registrazione continua dei dati mediante l'installazione di centraline di monitoraggio ambientale, gestite da una stazione centrale e da alcune stazioni ausiliarie posizionate nelle sedi delle istituzioni competenti.

I dati rilevati potranno essere liberamente consultati dai cittadini tramite Internet e saranno oggetto di una pubblicazione periodica a cura dell'Amministrazione Comunale.

Lo schema di principio del sistema è descritto nell'allegato 1 facente parte integrante del presente Regolamento.

Ogni 6 (sei) mesi la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione, a firma di professionisti abilitati, sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione.

SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

Il sistema deve prevedere una stazione di controllo centralizzata a cui dovranno essere collegate, via rete GSM e/o via telefonica, le stazioni di misura remote che potranno essere installate sia all'interno che all'esterno di edifici. Nel caso di installazione outdoor, la stazione remota dovrà disporre di alimentazione autonoma a pannello solare.

Il sistema deve inoltre consentire il collegamento, opportunamente autorizzato, di stazioni centrali ausiliare alla stazione centrale in modo tale da poter realizzare il trasferimento di tutti i data di interesse.

Il software della stazione centrale deve consentire il trasferimento dei dati verso un sito web mediante l'utilizzo di files ASCII e di files immagine contenenti i grafici dei valori rilevati.

Tutti i dati rilevati dalle stazioni devono essere protetti da possibili manipolazioni attraverso tecniche di criptazione da attivarsi direttamente presso le stazioni remote.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle componenti del sistema:

Stazione centrale per la gestione del sistema

La stazione centrale deve essere costituita da :

- PC server per uso h24 con doppio HD
- Modem GSM e modem PSTN integrati in unico contenitore con relativo alimentatore
- Programma di gestione

Le caratteristiche principali le programma di gestione devono essere le seguenti:

- funzionamento in ambiente operativo Windows 9X
- programma in VB6 con file di output disponibili in vari formati
- protezione programma e dati con chiave hardware
- accesso operatori con differenti livelli gestito con password
- scarico dati dalle stazioni remote con polling ad intervalli regolari da configurazione
- registratore su un file LOG di tutte le operazioni compiute
- connessione periodica con le stazioni remote, scarico dati in formato compresso e criptato
- consultazione dei dati scaricati dalle stazioni remote e creazione di files ASCII nel formato richiesto
- generazione di tabelle e grafici dei valori di campo rilevati da una determinata stazione remota in un intervallo di tempo scelto dall'operatore
- generazione automatica con cadenza temporale definibile di files immagine contenenti i valori rilevati
- ricezione eventuali segnali di attenzione e di allarme provenienti da stazioni remote, con invio di segnali di conferma al sito remoto, al personale incaricato o registrazione degli eventi sul file di LOG
- finestra operatore per richiesta dati e cambio parametri alle stazioni remote

Stazioni ausiliarie per la gestione del sistema

La stazione ausiliaria deve essere costituita da :

- PC server per uso h24 con doppio HD
- Modem PSTN con alimentatore
- Programma di gestione

Le caratteristiche del programma di gestione sono in linea di massima analoghe a quelle previste per la stazione centrale, ad eccezione della finestra operatore per la richiesta dati alle altre stazioni, che non deve consentire di poter operare variazioni.

Stazione remota

La stazione remota deve essere costituita da:

- strumento di misura Wavetek Wandel serie EMR equipaggiato con sonda isotropia certificata fino a 3GHz
- PC industriale con almeno 8 MB di memoria locale
- Alimentatore
- Batteria di backup per un'autonomia di almeno 36 ore in assenza di alimentazione primaria
- Pannello solare ad alta efficienza
- Modem GSM con lettore frontale SIM
- Contenitore con grado di protezione adeguato installabile a parete, su basamento e su palina
- Porta dati di servizio
- Chiave elettronica per autorizzazione all'apertura del contenitore (con registrazione dell'evento)

Le caratteristiche principali della stazione remota dovranno essere le seguenti:

- campo di misura da 27 a 180 MHz
- completa autonomia di funzionamento
- completo controllo da remoto della funzionalità dello strumento WWG e del modem GSM
- completa teleprogrammabilità delle unità
- memorizzazione dei dati di campo EM per almeno 60 giorni, per sofferire ad eventuali guasti sulla rete o della stazione centrale
- marcatura delle misure effettuate durante i periodi di trasmissione del modem GSM
- invio dei dati memorizzati con protocollo a correzione dell'errore, con compressione e crittazione dei dati trasmessi
- invio autonomo dei messaggi di attivazione nel caso di superamento di soglie
- invio autonomo di messaggi di allarme nel caso di non corretto funzionamento dello strumento WWG
- invio autonomo di messaggi di allarme per eventi quali apertura non autorizzata del contenitore, mancanza di tensione di rete e da pannello solare, cattivo funzionamento della batteria di backup o del sistema di trasmissione dati
- espansibilità firmware e hardware per nuovi utilizzi o applicazioni.

COMUNE DI VELLETRI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge n. 36 del 22/02/2001 “ legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Decreto Ministeriale dell’Ambiente 10/09/1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;

Decreto Legislativo 04/09/2002, n. 198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 433”;

Legge Regionale 06/10/1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ARPA”;

Legge Regionale 03/08/2001, n. 19 “Istituzione Regionale per le Comunicazioni”;

QUADRO GIUDISPRUDENZIALE

Sentenza T.A.R: Lazio – sezione III – n. 5153 del 2001 “promossa dalla WIND Telecomunicazioni S.p.a. contro Comune di Viterbo”

QUADRO INFORMATIVO

Articolo apparso sulla pubblicazione “Edilizia e Territorio” numero 36 del 22/09/2001, pagina 34.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001:

Art. 1.

(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità sono:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4.

(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
- b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
- c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
- d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
- e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
- f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di

costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocazione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisponde una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7.

(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di

polizia.

Art. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 9.

(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano

la disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonche' tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonche' di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle prioritari stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 10.

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 11.

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12.

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13.

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14.

(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28

settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

(Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3/11/1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;

Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;

Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;

Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al presente decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Art. 2.

Definizioni ed unità di misura

1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1 - LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	E (V/m)	H (A/m)	(W/m ²)
0,1 - 3	60	0.2	
> 3 - 3000	20	0.05	1
> 3000 - 300000	40	0.1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 4.

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m (elevato a)² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3

e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

Art. 5.

Risanamenti

1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A - DEFINIZIONI ED UNITA' DI MISURA

- Campo elettrico E : si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima.

L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

- Campo magnetico H : si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento.

L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

Densità di potenza elettromagnetica S : è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione.

Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico E_{eff} ed al valore

efficace del campo magnetico H_{eff} dalle relazioni

$$S = E^2_{\text{eff}}/\eta = H^2 \eta$$

essendo $h = 377 \text{ W}$ l'impedenza dello spazio libero

L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m^2).

Frequenza f numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.

L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli kilohertz ($1\text{kHz} = 10^3 \text{ Hz}$); megahertz ($1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$); gigahertz ($1\text{GHz} = 10^9 \text{ Hz}$)

Media sull'intervallo temporale (t_1, t_2): per una grandezza $p(t)$ variabile nel tempo è data dalla espressione:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$

Valore efficace: di una grandezza periodica $a(t)$ si definisce valore efficace l'espressione

$$A_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} a^2(t) dt}$$

Onda piana è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

Regione di campo lontana: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dall'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ e D^2/λ .

Obiettivi di qualità: sono i valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodologie di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

ALLEGATO B - MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.

Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.

In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.

Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza.

Valori normalizzati delle misure In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.

ALLEGATO C - RIDUZIONE A CONFORMITA'

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito dalla sorgente i-esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1)

$$C_i = E_i^2 / L_i^2 \quad \text{oppure, per frequenze } f > 3 \text{ MHz, } C_i = D_i / D_{li}$$

Se la somma

(2)

$$C = \sum C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali E_i vanno pertanto ridotti in modi che risulti

$$C \leq 0,8$$

ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R_i quei contributi C_i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E_i deve essere applicato un coefficiente di riduzione b_i che soddisfa la relazione

$$b_i R_i = 0,8$$

Se la somma

$$C = \sum C_j + \sum b_i R_i$$

supera il valore 0,8 i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

S

A_k

Quindi la (2) può essere scritta:

$$(3) C = S_n E_n^2 / L_n^2 + S_k A_k + S_{i_i} R_i = S_n E_n^2 / L_n^2 + S_k A_k + S_{i_i} E_i^2 / L_i^2$$

Ponendo nella (3) $\bar{C} = 0,8$; $\bar{E}_j = \bar{O}a E_j$ $E_n = \bar{O}a E_n$ si ottiene:

$$(4) 0,8 - S_k A_k = a (S_n E_n^2 / L_n^2 + S_{i_i} E_i^2 / L_i^2)$$

essendo a il coefficiente di riduzione ed E_j , E_n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.

NOTE AL DM N. 381 DEL 10/9/1998

Art. 1, comma 2: comma così modificato con errata corrige pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

Sull'argomento si vedano anche le linee guida nazionali del 1/9/1999.

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198

"Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:

- a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;
- b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
- c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;
- d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
- e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
- f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
- h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;

- i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
- j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanita' in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998.

Art. 2.

Definizioni

1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 3.

Infrastrutture di telecomunicazioni

1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Art. 4.

Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Art. 5.

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle

prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.

3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

4. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Esiti e conseguenze

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui all'articolo 5, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 7.

Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.

Art. 8.

Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.

3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 7.

Art. 9.

Reti dorsali

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.

5. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta

pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.

6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.

Art. 10.

Oneri connessi alle attivita' di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 11.

Limitazioni legali alla proprieta' privata

1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture."

Art. 12.

Disposizioni finali

1. I diversi titoli gia' rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attivita'.

3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni puo' delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.

Art. 13.

Legislazione regionale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato A
(previsto dall'art. 5, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto
nato a..... il
residente a via n.
nella sua qualità di della Società
con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: edifici posti in vicinanza del sito; conformazione e morfologia del terreno circostante; eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale),

le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalita' di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovra' essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonche' la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformita' del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E 0).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne gia' in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sara' soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

In caso di piu' frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso);

Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto,

consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta':

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identita'.

Firma.

Allegato B

(previsto dall'art. 5, comma 2)

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Il sottoscritto

nato a..... il

residente a via n.

nella sua qualità di della Società

con sede in via n.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra' essere

corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E 0).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Allegato C

(previsto dall'art. 7, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE;

Il sottoscritto

nato a..... il

residente a via n.

nella sua qualità di della Società

con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;

dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;

particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;

sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

Allegato D

(previsto dall'art. 9, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE

Il sottoscritto
nato a..... il
residente a via n.
nella sua qualità di della Società
con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;

planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

manufatti previsti lungo l'impianto;

sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa

Data.

L.R. 06 Ottobre 1998, n. 45

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede a:

- a) istituire l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA;
- b) coordinare le attività dell'ARPA con quelle degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate aziende USL e con quelle dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 2

(Istituzione dell'ARPA)

1. E' istituita l'ARPA quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.

2. L'ARPA svolge le attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'articolo 01 del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende USL. Svolge, altresì, le ulteriori attività tecniche indicate dall'articolo 3.

3. L'ARPA esercita le attività di cui al comma 2 nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici.

L'ARPA ha sede in Rieti.

Art. 3

(Attività dell'ARPA)

1. Le attività svolte dall'ARPA consistono, in particolare, in:

- a) attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo a:
 - 1) le condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;
 - 2) l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni e dai campi elettromagnetici;
 - 3) gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente;

- 4) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale;
- b) attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali:
- 1) verifica della congruità e dell'efficacia tecnica della normativa in materia ambientale;
 - 2) formulazione di pareri e proposte relativi ai criteri per la definizione degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo e dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
 - 3) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali;
 - 4) supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, inquinamento acustico, rischio da amianto, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici;
 - 5) supporto tecnico-scientifico per la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni;
 - 6) supporto tecnico-scientifico per l'adozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale;
- c) attività di supporto tecnico-analitico per i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, ad eccezione delle specifiche attività demandate ad altri enti ed istituti da leggi regionali o nazionali;
- d) attività informativa sullo stato dell'ambiente mediante comunicazione di dati al sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);
- e) promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, sulle applicazioni del marchio CE di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
- f) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni di ricerca del settore;
- g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale del Lazio di cui alla legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8 e con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 64 e successive modificazioni, sulla base delle rispettive specifiche attività e degli indirizzi generali di programmazione in materia della Regione;
- h) collaborazione, nei casi di emergenza, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ivi comprese le attività antincendio;
- i) cooperazione in programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
- l) gestione della sezione regionale del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, in collegamento con la sezione nazionale del catasto stesso.
- m) promozione delle attività di educazione e di informazione ambientale dei cittadini; **(2)**
- n) promozione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale. **(2)**

Art. 4 *(Organi dell'ARPA)*

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

Art. 5
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARPA ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'ARPA, nonché del rispetto delle direttive regionali.

3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARPA e, in particolare:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento;
- c) all'adozione della pianta organica nell'ambito della dotazione organica prevista dal regolamento;
- d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
- e) all'adozione dei programmi di intervento annuali e pluriennali;
- f) all'adozione del tariffario per le consulenze e le prestazioni erogate a terzi;
- g) alla nomina dei direttori tecnico ed amministrativo di cui all'articolo 12 e dei direttori delle sezioni provinciali di cui all'articolo 13;
- h) all'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture dell'ARPA, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
- i) alla verifica della qualità dei servizi.

4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il direttore generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, è coadiuvato da due vicedirettori nominati, con unica votazione, dal Consiglio regionale tra le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei vice direttori generali è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di tali contratti e determina gli emolumenti del direttore generale facendo riferimento a quelli previsti per il direttore generale delle aziende USL del Lazio. Gli emolumenti dei vice direttori generali sono stabiliti nella misura del settantacinque per cento di quelli spettanti al direttore generale. L'incarico di direttore generale e di vice direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

8. In fase di prima attuazione il direttore generale e i vice direttori generali sono nominati entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 6.

Art. 6
(Collegio dei revisori)

1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del collegio dei revisori e i due membri supplenti scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPA ed in particolare esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.
4. Il collegio dei revisori riferisce ogni trimestre sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3 al direttore generale ed alla Giunta regionale.
5. Ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un compenso annuo lordo pari al dieci per cento di quello del direttore generale dell'ARPA. Al presidente spetta una maggiorazione pari al venti per cento del compenso corrisposto agli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 7
(Statuto e regolamento dell'ARPA.)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto, che è approvato con deliberazione della Giunta regionale, in cui sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo, le forme per lo svolgimento dell'attività dei due vicedirettori, nonché le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili ed i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 1, il direttore generale adotta il regolamento, che è approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo in conformità a quanto stabilito dagli articoli 11, 12 e 13, nonché il funzionamento e le attività istituzionali delle varie strutture dell'ARPA;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le forme ed i modi di coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale;
 - d) le forme di consultazione sul programma di intervento annuale con le associazioni imprenditoriali di categoria, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi;
 - e) le incompatibilità ed i rapporti tra l'attività svolta a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, e quella svolta a favore di terzi per i fini di cui all'articolo 18, comma 1.

Art. 8
(Bilancio di previsione, rendiconto generale e programmi di intervento dell'ARPA.)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.

2. Il Consiglio regionale approva, altresì, i programmi di intervento annuali e pluriennali, adottati dal direttore generale tenendo conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spettano alla Giunta regionale la vigilanza ed il controllo sull'ARPA.

2. La Giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'ARPA al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

b) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

c) esercita il controllo di legittimità, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere c) e g), che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti;

d) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del direttore generale, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

e) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

2) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARPA, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.

Art. 10

(Comitato regionale di indirizzo e verifica)

1. Al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, è istituito il comitato regionale di indirizzo e verifica, che è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

c) l'Assessore regionale competente in materia di politiche per la qualità della vita o suo delegato;

d) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

e) i presidenti delle province o loro delegati;

f) tre sindaci designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) o loro delegati.

2. Il comitato regionale di indirizzo e verifica è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale dell'ARPA. La mancata designazione di uno o più dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed f), non impedisce la costituzione del comitato. Il Presidente della Giunta regionale procede all'integrazione della composizione del comitato al momento della presentazione delle designazioni mancanti.

3. Le riunioni del comitato regionale di indirizzo e verifica sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti dal comma 1.

4. Il comitato di indirizzo e verifica formula proposte alla Giunta regionale in merito alle:
a) direttive generali per la formulazione dei programmi di intervento dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel rispetto della programmazione regionale;
b) valutazioni sui risultati delle attività svolte dall'ARPA, tenendo conto della relazione di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Il comitato di indirizzo e verifica esprime, altresì, parere alla Giunta regionale per l'approvazione del tariffario relativo alle consulenze e alle prestazioni erogate a terzi ai sensi dell'articolo 18.

Art. 11

(Organizzazione dell'ARPA)

1. L'ARPA è articolata in una struttura centrale e in sezioni provinciali ai sensi degli articoli 12 e 13 e secondo i seguenti criteri:

- a) programmazione degli interventi;
- b) sviluppo delle attività che a diverso titolo concorrono al perseguimento della protezione ambientale;
- c) massima economicità e flessibilità di gestione in termini di efficacia ed efficienza;
- d) integrazione tra le diverse aree di intervento ed uniformità delle procedure tecniche ed amministrative di progettazione, esecuzione, elaborazione, valutazione e comunicazione degli interventi e delle prestazioni;
- e) adozione di modalità operative per sviluppare la progettualità degli interventi, la verifica dei risultati conseguiti e la qualità dei servizi resi.

Art. 12

(Struttura centrale)

1. La struttura centrale dell'ARPA svolge le funzioni centralizzate relative al personale, al bilancio e alla ragioneria, al patrimonio, all'informazione, nonché alla promozione, al coordinamento e alla verifica di qualità delle attività.

2. La struttura centrale è articolata in un servizio tecnico e in un servizio amministrativo, cui sono preposti rispettivamente il direttore tecnico ed il direttore amministrativo.

3. Il direttore tecnico ed il direttore amministrativo di cui al comma 2 sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata esperienza nella direzione, rispettivamente tecnica ed amministrativa, di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Il rapporto di lavoro del direttore tecnico e del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 6, definisce i contenuti di tale contratto e determina gli emolumenti facendo riferimento a quelli previsti per il direttore sanitario e amministrativo delle aziende USL del Lazio.

5. Il servizio tecnico è preposto alle seguenti funzioni:

- a) promozione delle attività di ricerca;
- b) coordinamento delle attività;
- c) verifica di qualità delle attività svolte;
- d) rilevazione dati e informazione e documentazione.

6. Il servizio amministrativo assolve alle funzioni relative a:

- a) gestione, formazione e aggiornamento del personale;
- b) bilancio e ragioneria;
- c) patrimonio;
- d) controllo di gestione

Art. 13

(Articolazione delle sezioni provinciali)

1. Le sezioni provinciali dell'ARPA sono articolate in servizi tecnici e servizi territoriali, cui spettano i compiti istituzionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. Ogni sezione provinciale è diretta da un direttore nominato dal direttore generale nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA.

3. Al fine di una migliore gestione delle risorse, il direttore generale organizza le sezioni provinciali sulla base delle competenze assegnate alle stesse e delle esigenze derivanti da particolari caratteristiche fisiche, economiche e produttive del territorio, affidando a singole sezioni provinciali, o loro articolazioni, funzioni interprovinciali o regionali di specializzazione.

Art. 14

(Comitati provinciali di coordinamento)

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'accordo di programma di cui all'articolo 16 ed al fine di assicurare il coordinamento tecnico delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA con gli enti locali, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e con le sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, presso ciascuna provincia sono istituiti i comitati provinciali di coordinamento con il compito di:

- a) formulare proposte al direttore generale per la definizione del programma di intervento annuale per la parte relativa alle sezioni provinciali;
- b) formulare proposte sull'accordo di programma di cui all'articolo 16, anche in relazione ad eventuali aggiornamenti dello stesso;
- c) esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle attività programmate per la parte relativa alle sezioni provinciali ed esprimere al direttore generale valutazioni e proposte.

2. I comitati provinciali di coordinamento sono composti da:

- a) il responsabile della struttura della provincia competente in materia di ambiente, che lo presiede;
- b) il responsabile della struttura del comune capoluogo competente in materia di ambiente;
- c) il direttore della sezione provinciale dell'ARPA;
- d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL della provincia;
- e) il responsabile territoriale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.

3. I comitati provinciali di coordinamento sono convocati dai rispettivi presidenti almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta, oltre che dei rispettivi componenti, della Regione o del direttore generale dell'ARPA. La prima convocazione avviene entro trenta giorni dalla data di nomina, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dei direttori di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA.

4. I comitati provinciali di coordinamento adottano un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento, prevedendo anche particolari forme di articolazione interna, ai fini dello snellimento dei lavori. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 15

(Consulenze e collaborazioni)

1. L'ARPA stipula con l'agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento 1210/90/CEE, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con altri enti ed istituti anche di ricerca internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività istituzionali, nonché di corsi di formazione professionale e aggiornamento del proprio personale.

2. L'ARPA può, inoltre, avvalersi di esperti di provata competenza, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia.

3. Per l'espletamento delle attività rientranti tra i fini istituzionali, l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione, riservati a laureati e diplomati. Tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 16

(Rapporti con la Regione, gli enti locali e le aziende USL.)

1. La Regione e gli enti locali per l'esercizio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). **(3)**

2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica sulla base delle normative vigenti e delle direttive comunitarie, si avvalgono del supporto tecnico-analitico dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Per la definizione delle attività tecniche di supporto di cui ai commi 1 e 2, nonché per l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove un apposito accordo di programma con i soggetti interessati.

4. Con l'accordo di cui al comma 3 si individuano anche le funzioni di laboratorio di base e le

relative dotazioni tecnologiche e strumentali dei servizi dei dipartimenti di prevenzione al fine di evitare sovrapposizioni di attività con i servizi dell'ARPA e di razionalizzare gli interventi.

5. La Regione, gli enti locali e le aziende USL possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell'accordo di programma e comunque nell'ambito delle competenze dell'ARPA stessa, inerenti alle proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali. Tali convenzioni precisano i tempi ed i costi delle prestazioni aggiuntive.

Art. 17

(Esercizio integrato e coordinato delle funzioni tra ARPA e dipartimenti di prevenzione.)

1. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione esercitano le proprie attività in modo integrato e coordinato, sulla base del riparto di funzioni operato nell'allegato A in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 19.

2. Per le funzioni che rivestono valenza sia ambientale, sia sanitaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, emana direttive per l'individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

Art. 18

(Consulenze e prestazioni a terzi)

1. L'ARPA, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dal regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), al fine di evitare incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di controllo ad essa affidate e di non pregiudicare lo svolgimento delle attività a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le consulenze e le prestazioni di cui al comma 1 sono remunerate secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato regionale di indirizzo e verifica, su proposta del direttore generale. Il tariffario prevede le forme e le modalità, ivi compresi gli abbattimenti, per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 19

(Personale e dotazioni strumentali dell'ARPA)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferiti all'ARPA il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei servizi delle aziende USL adibiti prevalentemente alle attività di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine i direttori generali delle aziende USL, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano apposita ricognizione, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale. Tale

ricognizione tiene conto delle dotazioni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e di quelle eventualmente integrative intervenute sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, il direttore generale adotta la pianta organica dell'ARPA, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, sulla base di una verifica delle esigenze dei servizi e prestazioni da erogare nel territorio.

3. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'adozione della pianta organica ai sensi del comma 2, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPA personale della Regione e di enti da essa dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 03, comma 2, del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri di equiparazione della qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti con quelli previsti nella pianta organica dell'ARPA.

Art. 20

(Finanziamento dell'ARPA)

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

- a) una quota del fondo sanitario regionale, in attesa dell'individuazione di specifiche risorse finanziarie da destinare all'ARPA, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL individuati dall'articolo 19, comma 1, trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni erogate, nonché alle spese di investimento;
- b) gli introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 18, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale;
- c) le somme stanziare nei bilanci di Regione ed enti locali per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPA ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- d) proventi derivanti da prestazioni aggiuntive fornite a Regione, enti locali e aziende USL, ai sensi dell'articolo 16, comma 5;
- e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità;
- f) finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici;
- g) lasciti e donazioni.

2. Il programma annuale dell'ARPA definisce le quote-parte di finanziamento da destinare alle attività delle sezioni provinciali al fine di garantire livelli adeguati di attività.

3. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le aziende USL.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua, con propria deliberazione, alle disposizioni della presente legge, la deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 1995, n. 3140, relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere.

2. Fino alla data dell'effettivo trasferimento all'ARPA del personale, delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL trasferiti all'ARPA continuano ad essere svolte dai presidi e dai servizi stessi.

Art. 22
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9 e la legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 sono abrogate con effetto dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 23
(Norma finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), sono istituiti per memoria nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1998 i seguenti capitoli così denominati:

Cap. 41110 "Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del FSN - parte corrente";

Cap. 41204 "Trasferimento all'ARPA di quota parte del FSN - Spese di investimento".

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

RIPARTO DI COMPETENZE TRA DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE USL E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

IGIENE PUBBLICA: tutela della Prevenzione e controllo ambientale con particolare riguardo tale con riferimento a: acque superficiali e sotterranee, emissioni chimico, fisico, biologico e immissioni atmosferiche, per le popolazioni, alla prevenzione dei rischi di inquinamento delle acque, effluenti idrici, suolo e smaltimento dei rifiuti, fattori fisici diffusi ed al controllo degli inquinamenti quali rumore, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, attività ambientale, radiazioni, igiene delle strutture ad uso collettivo e cosmetici.

Supporto tecnico-analitico ai Servizi del dipartimento di prevenzione delle aziende USL in caso di

eventi epidemici, sia di tipo infettivo che tossico, per i quali sia identificata una matrice ambientale di rischio.

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE: Supporto tecnico-analitico al Dipartimento di prevenzione delle aziende USL per le funzioni di tutela della salute umana, sia per quanto riguarda l'igiene degli alimenti e dell'acqua destinata al consumo umano, sia per quanto riguarda gli aspetti della nutrizione.

SANITA' VETERINARIA: sanità animale; igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: Supporto tecnico-analitico per tutela l'analisi dei rischi in ambiente della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso attività di prevenzione e vigilanza, e mediante indagini tecniche e sanitarie dei rischi in ambiente di lavoro.

IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA: controlli impiantistici preventivi e periodici per le funzioni ex ENPI o ANCC

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 ottobre 1998, n. 20, S.O. n. 3.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 65 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(3) Comma modificato dall'articolo 67, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (1)

SOMMARIO

- Art. 1 (*Oggetto*)
- Art. 2 (*Istituzione e natura*)
- Art. 3 (*Composizione e durata*)
- Art. 4 (*Incompatibilità*)
- Art. 5 (*Dimissioni*)
- Art. 6 (*Decadenza*)
- Art. 7 (*Funzioni del Presidente*)
- Art. 8 (*Regolamento*)
- Art. 9 (*Indennità di funzione e rimborsi*)
- Art. 10 (*Aspettativa*)
- Art. 11 (*Funzioni proprie e delegate*)
- Art. 12 (*Funzioni proprie*)
- Art. 13 (*Funzioni delegate*)
- Art. 14 (*Programma delle attività e relazione*)
- Art. 15 (*Forme di consultazione*)
- Art. 16 (*Autonomia gestionale - Struttura organizzativa*)
- Art. 17 (*Risorse finanziarie*)
- Art. 18 (*Gestione economica e finanziaria*)
- Art. 19 (*Disposizioni transitorie*)
- Art. 20 (*Abrogazioni*)
- Art. 21 (*Dichiarazione d'urgenza*)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.

Art. 2

(Istituzione e natura)

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Corecom.

2. Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Art. 3

(Composizione e durata)

1. Il Corecom è composto da:

a) il Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;
b) sei componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

3. Il Corecom è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche.

6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Corecom, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1, lettera *b)*. Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Corecom, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1, lettera *a)*. Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

8. In caso di impedimento del Presidente del Corecom le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di componente del Corecom è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;

b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;

d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a

livello sia nazionale sia locale;

e) dipendente regionale;

f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);

g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 5

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Corecom, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al Presidente della Giunta regionale che informa il Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Giunta regionale, nel caso del Presidente del Corecom, e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.

5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.

Art. 6

(Decadenza)

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare;

b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;

c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il Presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale:

a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica;

b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica.

3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom. In tal caso spetta al Vice Presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Giunta regionale, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 7

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Corecom:

a) rappresenta il Corecom;

b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

Art. 8

(Regolamento)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Corecom adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica, nonché il loro comportamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Art. 9

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al settanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
3. Al componente del Corecom che, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente.
4. Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri regionali.
5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 10
(Aspettativa)

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Corecom si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa vigente.

Art. 11
(Funzioni proprie e delegate)

1. Il Corecom al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 in quanto funzionalmente organo dell'Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 12
(Funzioni proprie)

1. Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito il Corecom svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi

impianti;

b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

l) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;

m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l'editoria convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;

n) vigila, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

p) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;

q) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

r) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e televisiva.

3. Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla Giunta regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 sono delegabili dall'Autorità al Corecom le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'articolo 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Corecom secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità 53/1997.

Art. 14

(Programma delle attività e relazione)

1. Entro il 15 settembre il Corecom presenta al Consiglio regionale, per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo il Corecom presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.

3. Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 15

(Forme di consultazione)

1. Il Corecom attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8, idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed

universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.

2. Il Corecom propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.

Art. 16

(Autonomia gestionale - Struttura organizzativa)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 17, il Corecom ha autonomia gestionale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.

3. Il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente in ordine all'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attività del Corecom sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.

4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità.

5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Corecom può, altresì avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17

(Risorse finanziarie)

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.

Art. 18

(Gestione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Corecom ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Corecom.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono all'elezione del Corecom entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il Co.re.Rat., purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;

b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2001, n. 22, S.O. n. 5

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – Sezione II –
Sentenza n. 7022 del 25/08/2001**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**N. Reg. Sent.
Anno 2001**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

**N. 5153 Reg. Ric.
Anno 2000**

- SEZIONE II -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso nn. 5153 del 2000, proposto da WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Macaluso e Maurizio Brizzolari, presso il cui studio è per il presente giudizio elettivamente domiciliato, in Roma, via Archimede n. 97

contro

il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, presso il cui studio è per il presente giudizio elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Flaminia n. 79;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Viterbo n. 10 del 25 gennaio 2000, avente ad oggetto "disciplina dell'installazione e della modificazione e dell'esercizio di impianti trasmettenti a radiofrequenza o microonde in attuazione del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.M. 10 settembre 1998 n. 381 e dell'art. 115 della l.r. 14/99";
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2001 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì l'avv. Brizzolari per la parte ricorrente e l'avv. Lubrano per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Esponde parte ricorrente - concessionaria per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema GSM - di aver presentato, presso la competente Amministrazione comunale di Viterbo, richiesta di rilascio di concessione edilizia per l'installazione di cinque stazioni radio per telefonia cellulare.

La resistente Amministrazione comunale - in luogo di pronunciarsi sulle anzidette richieste - adottava l'avversato atto regolamentare di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 2000, del quale parte ricorrente assume l'illegittimità in relazione ai profili di censura di seguito sintetizzati:

1) Incompetenza assoluta in riferimento al D.M. 381/98, alle leggi della Regione Lazio nn. 4/97 e 14/99, al D.P.R. 616/77, alla l. 833/78, alla l. 59/97, al D.Lgs. 112/98 ed all'art. 1, XV comma, della l. 249/97.

Sostiene parte ricorrente, quanto al presente profilo di censura, l'assoluta incompetenza dell'Autorità comunale ai fini della regolamentazione della materia, che rientrerebbe nelle esclusive attribuzioni statali.

Né, in contrario avviso, può essere utilmente evocata la disposizione di cui all'art. 115 della l.r. 14/99, la quale attribuisce ai Comuni meri compiti di vigilanza sui limiti ed i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.

2) Violazione della l. 7 agosto 1990 n. 241 (in particolare: artt. 7, 8, 9, e 10). Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 14 in riferimento all'art. 4, il comma, della l. 249 del 1997.

Nel lamentare l'omissione del necessario avviso di inizio del procedimento amministrativo, si duole ulteriormente parte ricorrente che non siano stati, preliminarmente all'adozione del testo regolamentare avverso, attivati i necessari adempimenti atti a garantire l'effettività del principio partecipativo, direttamente postulato dal testo di legge in epigrafe.

Sarebbe inoltre stata violata la disposizione di cui all'art. 14 della citata l. 241/90, nella parte in cui non è stata attivata una conferenza di servizi laddove - come appunto nel caso di specie - risultino coinvolti nel procedimento amministrativo una pluralità di interessi (come del resto espressamente previsto, in materia di impianti di telecomunicazioni, dall'art. 4, III comma, della legge 249 del 1997).

3) Violazione e falsa applicazione del D.l. 381/98 e della l. 249/97. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

La decisione di stabilire una distanza minima di 50 metri degli impianti con potenza superiore a 5 W da qualsiasi edificio (prescrizione che si traduce, in pratica, nel divieto di installazione all'interno del centro abitato) confliggerebbe con il principio stesso di funzionamento della telefonia cellulare.

Né l'applicabile normativa avrebbe introdotto limitazioni della specie relativamente alla collocazione di sistemi fissi per radiotelefonia cellulare (risultando sufficiente il rispetto delle cautele stabilite dal D.l. 381 del 1998).

4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, sviamento.

Le misure di cautela - ulteriori rispetto al quadro della disciplina statale - introdotte dalla resistente Amministrazione comunale per asserite ragioni di tutela sanitaria non sarebbero state precedute dalla necessaria acquisizione del parere da parte delle Autorità preposte ed aventi specifica competenza in materia (A.R.P.A. Lazio; I.S.S.; A.S.L.; I.S.P.E.S.L.).

5) Violazione e falsa applicazione della l.r. 54/98, della l.r. 56/89 e dell'art. 1 della l. 241/90. Aggravamento del procedimento.

Il richiamo alla l.r. 56/89 - quanto all'acquisizione del nulla osta della A.S.L. territorialmente competente alla valutazione dei campi elettromagnetici, previo parere dell'I.S.P.E.S.L. - si dimostrerebbe invero inconferente, atteso che la predetta disciplina non trova applicazione relativamente alla telefonia cellulare.

L'illegittimità dell'iter procedimentale come sopra delineato sarebbe, del resto, confermata dalla successiva legge regionale n. 45 del 6 ottobre 1998.

6) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e assurdità manifeste. Mancata valutazione dell'interesse pubblico, del diritto di impresa e del principio di imparzialità dell'attività della P.A.

La decisione di stabilire una distanza minima di 50 metri degli impianti con potenza superiore a 5 W da qualsiasi edificio (prescrizione che si traduce, in pratica, nel divieto di installazione all'interno del centro abitato) confliggerebbe con il principio stesso di funzionamento della telefonia cellulare.

Per l'installazione degli impianti, i concessionari sarebbero pertanto obbligati a porre in essere una serie di adempimenti e prescrizioni di difficile realizzazione, che pregiudicherebbero la natura e caratteristica della gestione con criteri imprenditoriali in un regime di libera concorrenza.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del proposto gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Sollecita ulteriormente la parte ricorrente - ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione degli atti impugnati, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

La resistente Amministrazione comunale di Viterbo, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione delle impugnative.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 27 giugno 2001.

DIRITTO

1. Si dimostra fondata - con attitudine, invero, assorbente rispetto ai rimanenti profili di doglianza dalla parte ricorrente dedotti - la censura con la quale viene contestata la competenza dell'Autorità comunale ai fini della disciplina della materia di installazione e mantenimento di impianti radio base per telefonia cellulare, segnatamente sotto i profili della tutela ambientale e della salute pubblica.

Si impone, al riguardo, una necessaria ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Va in primo luogo osservato come l'**art. 1, comma IV, lett. c)**, della **I. 15 marzo 1997 n. 59** abbia escluso dall'applicazione delle disposizioni dettate ai primi due precedenti commi (riguardanti il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di "funzioni e compiti amministrativi" "relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché" quelli "... localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici, "i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, *per la tutela dell'ambiente e della salute*, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia".

In attuazione della citata I. 59 del 1997 veniva poi emanato il **D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112**; il cui **art. 69** ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1, comma IV, lettera c), della I. 15 marzo 1997 n. 59, sono *compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente* quelli relativi alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale (lett. e).

Il successivo **art. 83** del citato Decreto ha poi specificato che, ai sensi dell'art. 1, comma IV, lettera c), della I. 15 marzo 1997 n. 59, hanno *rilievo nazionale* i compiti relativi:

- alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati (lett. a);
- alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria (lett. b);
- alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti (lett. e);
- alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria (lett. h);
- alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione (lett. i).

E' quindi intervenuta la **I. 31 luglio 1997 n. 249** (recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); la quale ha disposto (**art. 1, comma XV**) che:

- l'Autorità "vigila sui *tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana* e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni" (il rispetto di tali indici rappresentando condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche);

- e che "il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".

Il **decreto ministeriale** al quale ha operato rinvio la disposizione da ultimo riportata risulta essere stato poi emanato (dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri delle Comunicazioni e della sanità) in data **10 settembre 1998** con il **n. 381**.

Con la relativa disciplina sono stati fissati:

- i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (art. 1);
- i limiti di esposizione (art. 3, con rinvio alla Tabella 1);
- le misure di cautela e gli obiettivi di qualità (art. 4);
- le azioni di risanamento (art. 5);

ulteriormente procedendosi (allegati A e B) alla individuazione dei relativi concetti definitoti e delle applicabili unità di misura, nonché delle modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni.

Di particolare interesse si rivelano, ai fini del decidere, le disposizioni di cui al **II e III comma dell'art. 4** del citato Decreto interministeriale, laddove si precisa che:

- in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;
- "nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le **Regioni** e le **Province autonome** disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate".

Va senz'altro osservato, quanto alla disposizione da ultimo riportata, che l'attribuzione alle Regioni ed alle Province autonome di attribuzioni relative al raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità non appare giustificare l'introduzione di limiti (ulteriori e/o diversi) rispetto a quanto nel Decreto stesso stabilito; e ciò in quanto il perseguimento dell'anzidetta finalità - e, con esso, la consentita disciplina dell'installazione e della modifica degli impianti di radiocomunicazione - risulta delimitato dall'esigenza di "garantire il **rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma II**".

Né può fondatamente sostenersi che un siffatto potere "derogatorio" - rispetto alla delineazione della materia fornito dal quadro normativo statale di riferimento - sia individuabile nell'ambito delle applicabili disposizioni di legge regionale.

Rilevano, in tal senso, le previsioni dettate dagli **artt. 113, 114 e 115 della l.r. 6 agosto 1999 n. 14**, dai quali è data evincere la tripartizione di attribuzioni di seguito esplicitata:

- innanzi tutto, alla **Regione** sono riservati (art. 113) le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della **l. 6 agosto 1990, n. 223**
 - b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
 - c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonché **la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico** e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva;

- alle **Province** è invece attribuita (ex art. 114) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la **vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico** e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione a talune tipologie di impianti (impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV);
- mentre ai **Comuni** residuano (art. 115) "le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali"; ad essi risultando, in particolare, rimesso l'esercizio delle funzioni e dei compiti "attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la **vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico** e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile".

Argomentare dalle disposizioni di legge regionale testé riportate l'attribuzione di una *potestas* (evidentemente) normativa avente carattere implementativo - se non addirittura *derogatorio* - rispetto al quadro di disciplina dettato a livello nazionale appare invero azzardato: piuttosto venendo in considerazione un generale assetto della materia che - ferma l'individuazione statale di limiti e parametri di esposizione e/o di emissione - demanda alle Autorità locali le conseguenziali attribuzioni di vigilanza (sul rispetto di questi ultimi) e di esecuzione.

2. Se dal quadro come sopra delineato emerge con convincente chiarezza la sussumibilità nel novero della attribuzioni statali della disciplina delle emissioni elettromagnetiche - evidentemente nel quadro dell'esigenza di fissare, nell'ambito del territorio nazionale, principi e criteri informati a carattere di uniformità ed omogeneità, onde evitare la presenza di parcellizzati (e potenzialmente dissonanti) interventi di regolamentazione che, ove lasciati alla mera iniziativa delle Autorità locali, ben sarebbero suscettibili di presentare tratti significativamente disarmonici) - l'introduzione della normativa di cui alla **legge 22 febbraio 2001 n. 36** (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) appieno assevera la fondatezza dell'esposto convincimento.

Nell'osservare come, fra le finalità dell'anzidetta normativa, l'**art. 1, I comma, lett. a)** ricomprenda l'esigenza di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, va rilevato che il successivo **art. 4, I comma, lett. a)**, ha innanzi tutto attribuito allo **Stato** l'esercizio delle funzioni relative "alla *determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ... in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'art. 1*".

Il successivo II comma, lett. a), ha quindi demandato la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché delle tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.

Quanto alle attribuzioni riservate alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, l'**art. 8** della l. 36/2001 ha stabilito che:

- rientra nella competenza delle Regioni, "nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato ... l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5" (I comma, lett. a);
- le Regioni, "nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997 n. 249" (comma IV);

- "i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici" (comma VI).

Appare del tutto evidente come le disposizioni precedentemente illustrate - ancorché vada dato atto della inapplicabilità della legge quadro 36 del 2001 alla presente vicenda contenziosa, sviluppatasi anteriormente all'entrata in vigore della normativa da essa introdotta - contribuisca a fornire utili elementi di giudizio che asseverano il convincimento dal Collegio esposto quanto alla ripartizione di attribuzioni *in subiecta materia* fra Stato, Regioni ed Amministrazioni comunali.

La legge 36, infatti, si pone quale coerente punto d'arrivo di un complesso di disposizioni - talora succedutesi con carattere di non sempre apprezzabile organicità, anche in relazione al rapido sviluppo di forme di comunicazioni (e connesse tecnologie) in precedenza non diffuse - nell'ambito delle quali sono ravvisabili due coerenti - e costantemente ribaditi - principi di carattere generale, individuabili:

- in primo luogo, nell'esclusiva attribuzione allo Stato della funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione a campi elettromagnetici (funzione che, significativamente, la legge quadro ricongiunge ad un'esigenza di attuazione dell'art. 32 della Costituzione);
- e, secondariamente, nel conferimento alle Regioni ed ai Comuni di compiti aventi rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e di vigilanza; dal novero dei quali la pertinente disciplina appare aver sempre ribadito la non sussumibilità di attribuzione aventi autonoma valenza decisionale e, conseguentemente, attitudine potenzialmente derogatoria rispetto alla normativa fissata a livello statale.

3. L'avversato atto, alla stregua di quanto precedentemente osservato, non sfugge a giudizio di illegittimità in relazione alle seguenti considerazioni.

3.1 In primo luogo, nel disciplinare la materia delle emissioni elettromagnetiche, l'Autorità comunale ha esercitato attribuzioni che il quadro normativo vigente al momento dell'adozione dell'atto riservava ad organi statali e regionali; per l'effetto non potendo non darsi atto della carenza di *potestas decidendi* in capo alla resistente Amministrazione comunale.

La fissazione di limiti di emissione, ovvero, ancora, l'individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base (SRB) da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento (o, comunque, di pregiudizio) non costituisce, infatti, attribuzione che l'Amministrazione comunale possa autonomamente esercitare; siffatta considerazione ricevendo ulteriore conferma laddove le prescrizioni dettate in sede locale si pongano in contrasto con le indicazioni rivenienti da fonte normativa superiore.

L'individuazione di limiti, parametri e/o requisiti "diversi" da quelli rinvenibili nella normativa di promanazione statale non può, dunque, essere considerata legittima: all'Amministrazione comunale residuando, giusta quanto precedentemente osservato, l'esercizio di compiti di vigilanza e/o di attuazione che, con ogni evidenza, non involgono la titolarità di un'autonoma funzione decisoria.

In tal senso, l'assunto propugnato dal Collegio trova conforto anche negli orientamenti maturati in giurisprudenza (segnatamente in sede cautelare, atteso che - in considerazione della novità del *thema decidendum* - non è allo stato dato rinvenire un consistente novero di pronunzie di merito).

Può, in primo luogo, significativamente osservarsi come il Consiglio di Stato (sez. VI, ord.za n. 865 del 6 febbraio 2001) abbia affermato che "non spetta ai Comuni la disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana (di competenza dello Stato ed anche delle Regioni e delle Province autonome)" ai sensi del III comma dell'art. 4 del D.I. 381/98.

Analoga posizione interpretativa risulta essere stata assunta non soltanto dal T.A.R. Marche in sede cautelare (cfr. ord.za n. 205 del 19 aprile 2001), ma anche dal T.A.R. Toscana (sent. n. 412 dell'8 marzo 2001), laddove viene rilevato che "in materia di rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia

mobile, *l'attività del Comune deve ... limitarsi alla verifica dei profili urbanistici e all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal D.M. n. 381/98*". Ulteriore conferma di quanto sostenuto in precedenza riviene poi dal contenuto della pronunzia resa dal T.A.R. Marche (sent. 913 del 23 giugno 2000), segnatamente per quanto concerne la finalità di tutela della salute pubblica: alla quale "è diretto proprio il decreto interministeriale n. 381/98, allorché definisce i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti fissi di telecomunicazione ..., demandando ... alle Regioni, non al Comune, il compito di emanare la disciplina relativa alla loro installazione e modifica, ... allo scopo di garantire il rispetto dei valori limite prefissati, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità e le attività di controllo e vigilanza". L'unitarietà della tutela del bene-salute giustifica, giusta quanto precedentemente osservato, la persistenza di una concentrata attribuzione statale *in subiecta materia*; venendo, altrimenti, in considerazione una variegata disciplina che, lungi dall'armonizzare su tutto il territorio nazionale i parametri fondamentali di tutela dei cittadini, verrebbe ad atteggiarsi con carattere di intuibile disarmonia, in evidente contrasto con i postulati costituzionali - che il Collegio intende in questa sede ribadire quali fondamentali referenti ermeneutici - di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Se pure deve darsi atto dell'apprezzabile intento perseguito dalla singola Amministrazione comunale al fine di pervenire ad una migliore tutela del bene-salute dei cittadini residenti sul suo territorio, non può tuttavia il Collegio omettere di valutare - ai fini dell'apprezzamento della *ratio* insita nell'unitarietà della disciplina di che trattasi - la potenzialità pregiudizievole intrinseca all'eventuale ammissibilità di un generalizzato potere derogatorio in capo ai singoli Comuni.

Ad un siffatto "decentramento" decisionale - e non già meramente esecutivo e di vigilanza, come invece postulato dalla normativa applicabile - inevitabilmente finirebbe per accedere un complessivo quadro di disciplina (degli insediamenti degli impianti; dei limiti di emissione; dei parametri di tollerabilità; degli obiettivi di qualità) che, in quanto intuibilmente eterogeneo, di fatto introdurrebbe una differenziata tutela della salute dei cittadini in ragione dell'insediamento di essi su un (particolare) territorio comunale, il luogo che all'interno di un altro; ulteriormente, potendo dar luogo a fenomeni di concentrazione degli insediamenti di impianti in ambiti territoriali nei quali l'Autorità comunale abbia posto parametri e limiti meno rigidi, con riveniente incremento dell'esposizione della popolazione ivi residente ad un'accresciuta irradiazione elettromagnetica.

Siffatte conclusioni inevitabilmente confliggono con l'esigenza - di diretta promanazione costituzionale - di omogeneità della disciplina di tutela della salute pubblica sull'intero territorio nazionale; e contribuiscono a confermare l'assunto - scaturente dalla condotta disamina del quadro normativo di riferimento e dal Collegio ribadito nell'ottica di una lettura costituzionalmente compatibile della disciplina di che trattasi - di una necessaria fissazione unitaria (valevole per l'intero territorio nazionale) dei parametri e dei limiti atti a proteggere la salute dei cittadini dalle potenzialità nocive insite nelle radiazioni elettromagnetiche.

Deve quindi escludersi che - ad esempio - la fissazione dei limiti massimi di esposizione della popolazione ai CEM (campi elettromagnetici) possa formare oggetto, avuto riguardo alla determinazione dei relativi standards (di cui al citato D.I. 381/98) di modificazione in sede comunale: vieppiù laddove - come appunto nel caso di specie - non sia dato rinvenire il fondamento giustificativo di una scelta che si ponga in termini significativamente più restrittivi rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale.

3.2 Se, sotto un profilo di carattere generale, è ben difficile sostenere - in carenza di una norma che siffatta attribuzione espressamente riconosca ed attribuisca agli enti locali - la legittima esercitabilità di un potere sostanzialmente "derogatorio" in capo alle diverse Amministrazioni comunali (pena l'evidente vanificazione dell'intento unitario che permea l'individuazione di criteri e limiti stabiliti con incontrovertibile validità per l'intero territorio nazionale), va poi osservato - specificamente per quanto attiene alla controversia in esame - come la gravata determinazione non si dimostri (alla stregua delle risultanze documentali acquisite agli atti di causa) assistita da incontrovertibili rilievi di carattere documentale.

Rileva in tal senso il Collegio che, quand'anche potesse astrattamente convenirsi sulla esercitabilità di una potestà "derogatoria" siffatta (ed è ipotesi che, alla

stregua di quanto sopra esposto, va in nuce esclusa), comunque la concreta dettagliabilità di forme di tutela e/o di intervento ad opera dell'Autorità comunale non si dimostrerebbe legittimamente esercitata se non in presenza della (preventiva) acquisizione di riscontrabili ed oggettivi elementi di valutazione alla stregua dei quali una diversa disciplina della materia si dimostrasse (non solo necessaria, ma anche meramente) opportuna.

In tal senso, l'assunzione della deliberazione di che trattasi avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori, per effetto dei quali venisse ad emersione, sulla base di condotte valutazioni di carattere tecnico-scientifico, l'esigenza di approntare interventi cautelativi per la pubblica salute aventi carattere di integrazione e/o sostituzione rispetto alle misure fissate a livello nazionale.

Altrimenti, l'esercizio del potere sostanziosi nell'adozione dell'atto gravato viene a dimostrarsi privo di attendibili (o, quanto meno, dimostrabili) referenti di fatto: non potendo evidentemente accedere l'adito organo di giustizia amministrativa ad una esigenza di cautela per la pubblica incolumità:

- non solo manifestata all'infuori di (e, secondo quanto in precedenza sottolineato, in contrasto con) il vigente quadro normativo di settore;
- ma, vieppiù, esercitata senza alcun riferimento a valutazioni e/o considerazioni che integrino il fondamento delle misure che l'Amministrazione procedente abbia assunto di adottare a fini di salvaguardia della pubblica salute.

Non è chi non veda come l'assenza dei necessari approfondimenti istruttori finisca per risolvere l'intervento di disciplina oggetto del presente gravame in una apodittica manifestazione di volontà: alla carente dimostrabilità dei relativi presupposti di fatto e/o delle sottese esigenze di cautela accedendo l'evidente emersione di profili inficianti, rilevanti *sub specie* dell'*eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, del difetto dei presupposti, dell'indimostrata presenza dell'interesse pubblico* (il quale ultimo, è opportuno sottolineare, lungi dal risolversi in una apodittica postulazione di principio, deve invece dimostrarsi suscettibile di essere illustrato alla stregua di concreti e convincenti elementi di valutazione).

Del resto, anche la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che - ferma restando l'individuazione dei parametri relativi ai valori massimi di esposizione ai CEM ad opera del più volte citato D.I. 381/98 - l'introduzione di una diversa - ed ulteriore - disciplina, ove non ancorata a basi scientifiche, "può apparire insufficiente a legittimare il potere esercitato (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 29 maggio 2001 n. 371).

E anche laddove si è ritenuto non esclusa l'esercitabilità, ad opera dei Comuni, del potere urbanistico ed edilizio che si traduca - anche con riferimento ed esigenze di cautela sanitaria - nell'individuazione di distanze determinate per la realizzazione di impianti radio base di telefonia mobile rispetto ad ambienti abitativi, nondimeno è stata ribadita l'esigenza di verificare "sul piano sostanziale la ragionevolezza della misura e l'adeguatezza della motivazione, dell'istruttoria e della previa verifica del fondamento fattuale" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2001 n. 1738).

4. Se, alla stregua delle condotte considerazioni, il ricorso - nella sua parte impugnatoria - merita senz'altro accoglimento (con inevitabile assorbimento dei rimanenti argomenti di censura), non può invece ricevere favorevole considerazione la domanda di risarcimento del danno che parte ricorrente - ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - ha sottoposto all'attenzione dell'adito organo di giustizia amministrativa in ragione del pregiudizio asseritamente patito per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

La giurisprudenza ha infatti reiteratamente affermato - con orientamento che la Sezione intende, in questa sede, ribadire - che la domanda di risarcimento del danno deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'effettivo pregiudizio patrimoniale e del necessario nesso eziologico con i provvedimenti dei quali si assuma l'illegittimità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2000 n. 244); dimostrandosi inammissibile la domanda formulata - come appunto nel caso in esame - in modo del tutto generico e senza alcuna concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della pretesa fatta valere (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 17 gennaio 2001 n. 252).

Vuole, in altri termini, affermarsi che le coordinate "minime" identificative dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria non possono non essere individuate:

- nella presenza di un pregiudizio suscettibile di ristoro;
- nella derivazione causale del danno da un atto, ovvero da una condotta riferibile alla Pubblica Amministrazione;
- nonché nella ascrivibilità, sotto il profilo eziologico, del danno stesso ad un comportamento almeno colposo osservato dalla Pubblica Autorità;

siffatti elementi di ammissibilità della domanda dovendo necessariamente formare oggetto di compiuta dimostrazione ad opera della parte che intenda far valere in giudizio la pretesa stessa.

Escluso quindi che l'adito Giudice amministrativo possa, in difetto dell'offerta del benché minimo riscontro dimostrativo a conforto della sussistenza e consistenza di un pregiudizio asseritamente sentito, "supplire" all'omessa ostensione del necessario fondamento probatorio della pretesa risarcitoria a mezzo dell'esercizio di poteri istruttori e/o cognitori, non può esimersi il Collegio dal dare atto dell'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno nella fattispecie dedotta.

5. Conclusivamente ribadite le considerazioni precedentemente illustrate, rileva il Collegio - anche in ragione della complessità e novità della problematica giuridica sottesa alla definizione del giudizio - la presenza di giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - così dispone in ordine al ricorso indicato in epigrafe:

- accoglie il predetto gravame, limitatamente alla dedotta domanda impugnatoria e per l'effetto, annulla l'atto con esso avverso;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno dalla parte ricorrente avanzata.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 27 giugno e del 4 luglio 2001, con l'intervento dei signori giudici

Dr. Filippo MARZANO - Presidente

Dr. Francesco GIORDANO – Consigliere

Dr. Roberto POLITI - Consigliere, estensore

edilizia e territorio numero 36 del 22/09/2001, pagina 34

Norme - ambiente - antenne cellulari, per gli enti locali nessun potere su limiti e distanze

Norme

Ambiente

È riservata allo Stato la fissazione delle soglie

Antenne cellulari, per gli enti locali nessun potere su limiti e distanze

Comuni, Province e Regioni non possono fissare in modo autonomo limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dalle stazioni radio per la telefonia cellulare, né prevedere distanze minime di rispetto superiori a quelle fissate dalla normativa statale. Il Tar Lazio, con quattro sentenze simili, interviene sull'elettrosmog e ribadisce la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali. A questi ultimi spetta soltanto la vigilanza sul rispetto dei limiti che devono essere fissati a livello nazionale in quanto al bene da proteggere (la salute) va riconosciuta tutela omogenea su tutto il territorio.

Remo Bresciani

Tar Lazio

I Comuni e le Regioni non possono fissare i limiti delle emissioni elettromagnetiche per le stazioni radio di telefonia cellulare né stabilire le distanze minime di queste ultime dalle abitazioni. L'individuazione di questi parametri, in quanto preordinata a garantire la tutela della salute pubblica, costituisce, infatti, un'attribuzione riservata direttamente allo Stato che non può essere esercitata dagli enti locali.

Sono questi i principi che si ricavano dalla sentenza 7022/2001 del Tar Lazio (pubblicata alla pagina successiva) che ha accolto il ricorso presentato da uno dei gestori di telefonia mobile nei confronti del Comune di Viterbo. L'ente locale aveva vietato l'installazione di alcune stazioni radio perché dovevano essere realizzate in violazione della delibera consiliare che fissava in cinquanta metri la distanza minima degli impianti da qualsiasi altro edificio.

La decisione, pur essendo molto innovativa, non è comunque isolata. Lo stesso giorno e sullo stesso argomento il giudice amministrativo ha emesso, infatti, altre sentenze, con identiche motivazioni, in seguito ai ricorsi presentati dagli altri gestori di telefonia, riaffermando con forza l'esclusiva competenza statale in materia.

I giudici amministrativi hanno ritenuto opportuno ricostruire il quadro normativo in materia di elettrosmog partendo dalla legge n. 590 del 1997. La normativa, relativa al conferimento di alcuni poteri alle Regioni e agli enti locali, riserva espressamente all'amministrazione dello Stato «i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute...». Le disposizioni successive e i decreti di attuazione non hanno modificato questa competenza ma si sono limitati a fissare i parametri e i valori di esposizione della popolazione ai campi magnetici. Anche le Regioni a statuto speciale, che in materia godono di più ampia autonomia, devono rispettare il quadro normativo statale senza che possa esser loro riconosciuto alcun potere derogatorio.

Secondo il Tar, a Regioni e Province sono attribuite funzioni di vigilanza sull'osservanza dei limiti previsti dalla normativa statale mentre ai Comuni sono demandati compiti più esecutivi. L'entrata in vigore della legge quadro 36/2001, non applicabile alle vicende in esame perché successiva allo svilupparsi del contenzioso, non ha mutato i termini della questione ma, anzi, ha ulteriormente chiarito la ripartizione delle competenze stabilendo che spetta allo Stato fissare i criteri e i limiti di esposizione. La stessa legge ha quindi riservato alle Regioni e ai Comuni solo compiti di «rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e di vigilanza».

Da tutte queste argomentazioni, sostiene il Tar Lazio, discende che l'individuazione di limiti o parametri diversi da quelli rinvenibili nella normativa statale in materia di tutela del bene-salute deve essere considerata illegittima.

Se pure deve considerarsi apprezzabile l'intento delle singole amministrazioni di pervenire a una migliore tutela della salute dei cittadini residenti sul territorio, conclude il Tar, non è affatto ipotizzabile un «decentramento» decisionale il quale, inevitabilmente, finirebbe per introdurre «una differenziata tutela della salute dei cittadini in ragione dell'insediamento di essi su un territorio comunale» con una perdita di omogeneità della disciplina di tutela della salute pubblica sull'intero territorio nazionale.